



Regione Puglia


**LA SPINTA
DEL CUORE**



**LINEE GUIDA PER L'ISCRIZIONE
AL REGISTRO REGIONALE
DEL VOLONTARIATO**



**Osservatorio Regionale
del Volontariato**



E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito [...] che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (art. 3 c. 1 legge 266/91).

La legge quadro e i requisiti fondamentali

La realtà del volontariato e dell'associazionismo sta assumendo negli ultimi anni dimensioni sempre più complesse, sia quantitativamente che qualitativamente.

Le numerose indagini sul fenomeno attestano una crescita costante del settore (in tutte le sue forme) e, seppur con qualche difformità di analisi, anche del numero dei volontari attivi.

Il termine volontariato, in ogni caso, non può essere ristretto solo a coloro che operano in realtà formalmente riconosciute e organizzate ma va esteso a tutti coloro che dedicano parte del loro tempo ad aiutare gli altri: in tal modo possiamo vedere come i numeri siano ancora più grandi di quelli già notevoli del volontariato “organizzato”.


I settori principali nei quali si esplica l'attività delle organizzazioni riguardano l'attività socioassistenziale e quella sanitaria, seguite da quelle di partecipazione civica.

Sensibile la crescita del volontariato in questi anni, divenuto ormai uno dei soggetti principali di sviluppo all'interno delle dinamiche complessive dello Stato sociale.

Per essere definite organizzazioni di volontariato, la **legge-quadro**, la **n. 266/91**, non prevede alcun obbligo di registrazione; questa viene lasciata alla libera iniziativa di ognuna di esse.

Infatti, all'articolo 3, stabilisce che è considerato **organizzazione di volontariato (OdV)** ogni organismo liberamente costituito che:

- a. abbia come fine quello di svolgere attività di volontariato prestata senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà
- b. si avvalga, in modo determinante e prevalente, delle **prestazioni personali, volontarie e gratuite** dei propri aderenti



La legge quadro stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, è necessario che si iscriva in un apposito registro, “il registro generale delle organizzazioni di volontariato” istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.

c. preveda, espressamente, nell'accordo degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per la forma giuridica che l'organizzazione assume: **l'assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l'elettività e la gratuità delle cariche; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;** i criteri di ammissione e di esclusione degli stessi; i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.


Quando un organismo possiede tutti i requisiti sopra elencati è, a tutti gli effetti, una organizzazione di volontariato, indipendentemente da una sua registrazione e dalla forma giuridica assunta, purché tale forma sia rispettosa del limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Anche la **legge regionale n. 11 del 1994** che prevede le norme di attuazione della legge quadro sul volontariato, ribadisce la centralità del volontariato, stabilisce gli organi di governo (assemblea regionale, osservatorio regionale del volontariato artt. 9 e 10) e istituisce il Registro Regionale del Volontariato (art. 2).

Il registro regionale. Cosa è?

La legge quadro stabilisce che se una organizzazione di volontariato vuole convenzionarsi con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici e godere di tutti gli altri vantaggi da essa previsti, è necessario che l'organizzazione si iscriva in un apposito registro, il "registro generale delle organizzazioni di volontariato" istituito e tenuto dalle regioni e dalle province autonome.

L'art. 2 della legge regionale n. 11/94 sul volontariato istituisce tale registro presso l'assessorato regionale alla solidarietà sociale.



Le OdV iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto, possono partecipare a bandi provinciali, regionali e nazionali, acquistare beni mobili registrati e immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari, chiedere contributi pubblici, stipulare convenzioni con Enti Pubblici, fruire di agevolazioni fiscali, partecipare alla programmazione pubblica.


Tutti i vantaggi derivanti dall'iscrizione

L'iscrizione al registro regionale del volontariato è l'atto formale che consente una serie di benefici che vanno tutti nella direzione della partecipazione, della solidarietà, del pluralismo e dell'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Ecco i benefici più significativi:

Fonte: L. 266/91 “Legge Quadro sul volontariato” e successive applicazioni

- ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 **le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto**
- l'iscrizione consente la **partecipazione a bandi provinciali, regionali e nazionali** dedicati alle associazioni iscritte
- le associazioni iscritte possono **acquistare beni mobili registrati e immobili, accettare donazioni e lasciti testamentari**, anche se non hanno personalità giuridica (art.5 c.2)
- possono **chiedere contributi pubblici** (art.6 c.2)
- possono **stipulare convenzioni con Enti Pubblici**
- possono **fruire di agevolazioni fiscali**:
 - esenzione da imposta di bollo e imposta di registro per gli atti costitutivi e per gli atti connessi allo svolgimento della loro attività (art.8 c.1)
 - non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizio svolte (art.8 c.2)
 - esenzione da ogni imposta per donazioni, eredità e legati (art.8 c.2)
 - non imponibilità ai fini Irpeg, previa domanda di esenzione, dei proventi da attività commerciali e produttive marginali (art.8 c.4)
 - valutazione semplificata dell'imponibile (art.9)



Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **assenza di fini di lucro**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **democraticità della struttura**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **elettività e gratuità delle cariche**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **assenza di fini di lucro**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **democraticità della struttura**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **elettività e gratuità delle cariche**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **assenza di fini di lucro**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **democraticità della struttura**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **elettività e gratuità delle cariche**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **assenza di fini di lucro**

Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997): **democraticità della struttura**

Assenza di fini di lucro,
democraticità della struttura,
elettività e gratuità delle cariche
associative e delle prestazioni
fornite dagli aderenti tra i
requisiti fondamentali per
l'iscrizione.

- possono fruire di informazioni e possono consultare programmi e progetti degli Enti Locali
- partecipare alla programmazione pubblica
- accedere a documenti amministrativi relativamente al loro ambito istituzionale
- fruire di forme di flessibilità nell'orario di lavoro e nella turnazione per i volontari (art.17 c.1).


Requisiti, obblighi e documentazione

Sono iscrivibili le organizzazioni che posseggono i seguenti requisiti, espressamente previsti dall'art. 3 della L. 266/91:

- assenza fini di lucro
- democraticità della struttura
- elettività delle cariche associative
- gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti
- criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
- obblighi e diritti degli aderenti
- obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti, spese)
- modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Obblighi derivanti dall'iscrizione

- assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi
- trasmissione entro il **30 aprile di ogni anno al Comune di pertinenza**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 11/94, di una relazione dettagliata di **aggiornamento** che illustri l'attività



Atto costitutivo, statuto, verbale di nomina, relazione sull'attività dell'organizzazione, bilancio consuntivo tra i documenti utili all'iscrizione.

svolta, di una copia dell'ultimo bilancio e di una dichiarazione attestante il permanere di requisiti necessari per l'iscrizione.

Documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione

- atto costitutivo
- statuto
- verbale di nomina del legale rappresentante
- relazione sull'attività e sull'articolazione dell'organizzazione
- bilancio consuntivo
- elenco nominativo, con indicazione della qualificazione professionale e dell'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione, dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici patrimoniali con l'organizzazione
- dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 c. 4 della L.R. 11/94, nel corso dell'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991 n.266, e in particolare dall'art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.




Domanda di iscrizione in carta semplice al Comune, istruttoria che il Comune invia alla Regione, iscrizione al registro, relazione e aggiornamento annuale da presentare al Comune.

Il procedimento di iscrizione in 6 tappe: a chi rivolgersi e cosa fare

- produrre in carta semplice domanda di iscrizione al Comune in cui ha sede legale l'organizzazione
- il Comune procede all'istruttoria e fornisce un parere entro 30 giorni dalla ricezione della domanda
- il Comune invia il parere e la relativa documentazione con allegata l'istanza ai competenti uffici regionali
- gli uffici regionali provvedono all'iscrizione al Registro regionale del Volontariato entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, tramite determinazione dirigenziale
- il 30 aprile di ogni anno le OdV iscritte inviano al Comune in cui ha sede legale l'associazione una relazione dettagliata che illustri l'attività svolta, una copia del bilancio e la dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari dell'iscrizione al Registro regionale
- il Comune invia alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno il riepilogo degli eventuali aggiornamenti per la modifica del database del Registro Regionale

Le organizzazioni di volontariato che intendono procedere all'iscrizione nel Registro generale Regionale devono produrre **domanda in carta semplice** ai sensi dell'art. 8 della L. 266/91. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, e la documentazione allegata vanno inoltrate al **comune in cui ha sede legale l'organizzazione**; l'atto di indirizzo e coordinamento della giunta Regionale n. 798 del 24/06/99, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto legislativo 30 marzo 1999 n. 96, ha trasferito infatti ai Comuni, tra l'altro, le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti e le relative modifiche delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 16 marzo 1994 n. 11.



Il parere dell'organo di controllo deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, con modalità di cui viene data notizia con apposito avviso. Il parere deve essere espresso in forma motivata, deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, con modalità di cui viene data notizia con apposito avviso. Il parere deve essere espresso in forma motivata, deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, con modalità di cui viene data notizia con apposito avviso.

Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, con modalità di cui viene data notizia con apposito avviso.

- prima la norma che ha permesso l'iscrizione;
- alla storia documentata dell'organizzazione di volontariato, con come risulta dall'atto costitutivo;
- l'attuale quadro completo con i dati legali dell'organizzazione di volontariato ovvero della situazione legale attuale nella Regione Puglia;
- alla situazione da almeno un anno ed alla effettiva operatività dell'organizzazione registrata. L'iscrizione nel registro generale;
- la struttura esistente ed il costo della stessa con l'indicazione di come vengono utilizzati i mezzi;
- all'ambito di intervento dell'organizzazione con come definito dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 11/94.

A seguito di sollecitazioni di numerosi enti, si è ritenuto opportuno redigere alcuni modelli come ad esempio lo schema di provvedimento tipo, escluso quello a titolo esemplificativo, perché ogni Comune, cui compete l'accertamento dei requisiti per procedere all'iscrizione, possa tenerne conto. (vedi allegati). L'iscrizione dell'organizzazione richiedente al Registro generale Regionale è disposta entro 90 giorni dalla data di


Il parere del Comune
sull'iscrivibilità
dell'organismo
deve essere espresso
entro 30 giorni dalla data
di ricevimento
della domanda.

Ai fini dell'iscrizione, quindi, il Comune sede legale dell'organizzazione procede all'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza dei requisiti necessari a che un'organizzazione possa essere ritenuta di volontariato, ai sensi della normativa vigente.

Il parere del Comune sull'iscrivibilità dell'organismo è obbligatorio, deve essere espresso **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della domanda e deve accertare l'effettiva operatività dell'organismo secondo i propri fini istituzionali di tipo solidaristico. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'acquisizione di tutta la documentazione prevista dall'art. 2 della L.R. n. 11/94 con facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa e di effettuare eventuali verifiche dirette. Nei provvedimenti finali emanati a conclusione dell'attività istruttoria dovrà farsi esplicito riferimento:

- a tutta la normativa che interessa la materia
- alla esatta denominazione dell'organizzazione di volontariato, così come risulta dall'atto costitutivo
- all'indirizzo completo con sede legale dell'organizzazione di volontariato ovvero dell'articolazione locale autonoma nella Regione Puglia
- alla costituzione da almeno un anno ed alla effettiva operatività dell'organizzazione richiedente l'iscrizione nel registro generale
- all'istruttoria espletata ed all'esito della stessa con l'indicazione di eventuali sopralluoghi effettuati
- all'ambito di intervento dell'organizzazione così come definito dall'art. 1 della L.R. n. 11/94.

A seguito di sollecitazioni di numerosi enti, si è ritenuto opportuno redigere alcuni modelli come ad esempio lo **schema di provvedimento tipo, esclusivamente a titolo esemplificativo**, perché ogni Comune, cui compete l'accertamento dei requisiti per procedere all'iscrizione, possa tenerne conto. (vedi allegati). L'iscrizione dell'organizzazione richiedente al Registro generale Regionale è disposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza con decreto dell'Assessore Regionale alla Solidarietà, da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della




Nella normativa sociale della Regione Puglia, è centrale la concertazione, cioè la partecipazione del soggetto privato al processo decisionale nella programmazione delle politiche sociali a livello territoriale, nella progettazione di interventi e servizi e nella valutazione degli stessi.

Regione Puglia. Entro il **30 settembre** di ogni anno i Comuni, acquisita la documentazione, inviano ai competenti uffici regionali il riepilogo della situazione con le variazioni per l'aggiornamento del database del registro regionale. Il **31 marzo** di ogni anno la Regione Puglia pubblica sul sito istituzionale il registro regionale aggiornato al **31 dicembre** dell'anno precedente e suddiviso per provincia.

Rapporti tra OdV e Pubbliche Amministrazioni

Nell'ambito delle politiche sociali, l'intervento del Volontariato e, più in generale del Terzo settore, è ampiamente affermato a livello di principio generale ed ha trovato il suo definitivo riconoscimento nell'art.118 della Costituzione. La portata innovativa di questo principio si caratterizza per la previsione di un ruolo attivo e propositivo delle associazioni ma anche dei singoli cittadini, dalla cui partecipazione dipende la cura dell'interesse generale e la risoluzione concreta dei problemi di interesse collettivo. **Partecipazione** dunque la parola chiave. La tematica della partecipazione si frantuma in una molteplicità di forme e strumenti che vanno dall'audizione, alla consultazione, alla concertazione, negoziazione, autoregolazione, ecc. che si differenziano tra di loro per l'incidenza (qualitativa e quantitativa) del ruolo esercitato dalle OdV nell'ambito dei processi decisionali pubblici. Una prima generale distinzione può essere fatta tra forme partecipative a scopo conoscitivo e forme di partecipazione di natura politica: nell'ambito della prima categoria viene in rilievo la consultazione; nell'ambito della seconda, la concertazione. In materia di sistema integrato di servizi sociali, il coinvolgimento dei vari soggetti, e dunque anche del volontariato, viene formalizzato nella Legge 328/2000. La Regione Puglia, con la legge 19/2006 ed il relativo regolamento attuativo, il n. 4 del gennaio 2007, art. 16, fa riferimento alla **concertazione**, cioè alla partecipazione del soggetto privato al processo decisionale nella programmazione delle politiche sociali a livello territoriale, nella progettazione di interventi e servizi e nella valutazione degli stessi.



Il quadro normativo riconosce un rapporto privilegiato tra le organizzazioni di volontariato e la pubblica amministrazione, attraverso la stipulazione di un rapporto convenzionale diretto.

Strumenti della partecipazione

La coprogettazione

L'art. 24 del regolamento n. 4 del 2007 di attuazione della legge regionale sul sistema integrato dei servizi sociali, la legge n. 19 del luglio 2006, dà la possibilità alle OdV di partecipare a istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali. L'articolo 24 del regolamento dà attuazione all'art. 56 della legge regionale n. 19/2006. Le istruttorie pubbliche sono finalizzate alla coprogettazione di interventi rivolti alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli previsti dalla legge regionale e dal regolamento, “per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie”.

Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

La Pubblica Amministrazione, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante **avviso pubblico**, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. L'istruttoria pubblica si conclude con la **definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali**, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

Nell'ambito dell'acquisizione di beni e servizi, il quadro normativo riconosce un rapporto privilegiato tra le organizzazioni di volontariato e la pubblica amministrazione, attraverso la stipulazione di un **rapporto convenzionale diretto**, in un contesto diverso da quello proprio delle procedure di affidamento e di appalto di servizi.

La **convenzione** è uno strumento del tutto peculiare che, derogando ai meccanismi concorsuali, prevede il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel sistema d'interventi e servizi di solidarietà, col solo limite della salvaguardia della natura propria di tali



Le organizzazioni di volontariato possono collaborare con le imprese, come anche con enti pubblici, per attività che siano complementari a servizi che presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa, essendo escluse dalla gestione diretta di tali servizi.

soggetti, diversi dalle imprese sociali, delle finalità specifiche, dell'autonomia e dell'apporto originale delle stesse associazioni di volontariato.

La condizione necessaria per stipulare convenzioni, accedere ai contributi pubblici e per beneficiare delle agevolazioni fiscali è l'iscrizione delle organizzazioni stesse, per un periodo di almeno 6 mesi, nei registri generali delle OdV istituite dalle regioni.

Va ricordato che, **l'attività di volontariato, secondo la legge, non può essere retribuita in alcun modo.** Lo scopo di tali organizzazioni è necessariamente ed esclusivamente solidaristico, quindi esse **non possono svolgere attività economiche, se non nei limiti di attività commerciali e produttive del tutto marginali.** Il regolamento regionale 4/2007 infatti vieta alle organizzazioni di volontariato e agli altri soggetti che non presentino organizzazione di impresa di partecipare a gare d'appalto per la gestione di attività e servizi. La definizione di impresa può agevolmente essere recuperata dal nostro codice civile e dalle legislazione nazionale, che definisce impresa una organizzazione che *esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.*

Le organizzazioni di volontariato possono collaborare con le imprese, come anche con enti pubblici, per attività che siano **complementari** a servizi che presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa, essendo escluse dalla gestione diretta di tali servizi. A tal fine possono quindi far parte di associazioni di scopo che partecipano a procedure di affidamento da parte della pubblica amministrazione, purché siano specificate le attività proprie delle organizzazioni di volontariato e, naturalmente, tali attività siano conformi alla natura giuridica di tali organizzazioni, alle loro finalità statutarie e abbiano le caratteristiche che abbiamo qui sintetizzato. A titolo esemplificativo gli elementi che qualificano la complessità tecnica ed organizzativa di una prestazione e di un servizio possono essere identificati nella dotazione logistica e tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività, nella professionalità specialistica di cui necessita, nella dimensione economica che assume, come pure nella dotazione complessiva di personale prevista.


Sul nostro sito <http://volontariato.regione.puglia.it>
sono scaricabili i seguenti materiali:

Normativa

- Legge 11.08.91, n. 266 " Legge-quadro sul volontariato "
- Legge Regionale 16.03.1994, n. 11 " Norme di attuazione della Legge quadro sul volontariato "
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 " Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "
- Legge regionale n. 19/2006 " Disciplina del sistema integrato di dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia "
- Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4, raccordato con il Regolamento Regionale 7 agosto 2008 n. 19

Format

- Facsimile di istanza al Comune per l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato
- Facsimile del provvedimento del Comune



CONTATTI:

tel 080/5403562 fax 080/5403371

osservatoriovolontariato@regione.puglia.it - <http://volontariato.regionepuglia.it>